

**STATUTO DELLA FONDAZIONE
"RIFUGIO ANTONIO CATTÀ"**

Articolo 1

COSTITUZIONE E SEDE

Il **"RIFUGIO ANTONIO CATTÀ"**, eretto in Ente Morale con R.D. 2 Giugno 1941 n.751, è sorto per volontà del defunto Farmacista Giorgio Catta, che, con testamento olografo in data 24 Marzo 1914, pubblicato dal Notaio Cottoni il 16 Settembre 1919, registrato a Sassari il 1 Ottobre 1919 al n.703, disponeva che una cospicua parte del suo patrimonio fosse destinata alla creazione in Sorso di un Istituto per orfane e bambine abbandonate dei comuni di Sorso e di Sennori, per onorare la memoria del figlio Avv. Antonio Catta, e grazie alla rinuncia da parte della Sig.ra Piredda Maria Rosa fu Agostino ved. Catta all'usufrutto disposto a suo favore col testamento predetto, come risulta dall'atto in data 14 Marzo 1940 pubblicato dal Notaio Maniga, registrato a Sassari il 29 Marzo 1940, al n.2677, nonché in virtù del testamento olografo in data 9 Settembre 1922 pubblicato dal Notaio Maniga il 13 Febbraio 1931, registrato a Sassari il 19 Febbraio 1931 al n.1618, della Sig.ra Catta Francesca Teresa fu Giorgio, che disponeva che parte del suo patrimonio andasse a titolo di legato a favore dell'erigendo Ente.

In osservanza delle disposizioni contenute agli artt. 3 e 5 del Decreto del Presidente della Regione 22 Luglio 2008 n.3 – Regolamento di attuazione della L.R. 23 Dicembre 2005 n.23 – Trasformazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza – l'Ente Morale Rifugio Antonio Catta, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 20.12.2012, di cui all'Atto pubblico a rogito del Dott. Giovanni Maniga, notaio in Sassari, del 20.12.2012 (Repertorio n. 256702, raccolta n. 24683) è stato trasformato in Fondazione, assumendo la denominazione di **"FONDAZIONE RIFUGIO ANTONIO CATTÀ ONLUS"**.

La Direzione Generale della Regione Autonoma della Sardegna, con Determinazione n.14, Prot. n.511 del 09.01.2013, ha iscritto la Fondazione Rifugio Antonio Catta ONLUS al numero 200 del Registro delle Persone Giuridiche.

Il presente Statuto, al fine dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) in qualità di Fondazione ETS, è stato adeguato per rispettare le previsioni disposte dal D.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117, (il **"Codice del Terzo Settore d'ora innanzi CTS"**), ed in particolare con la modalità e la tempistica prevista dall'art. 101 del CTS. Conseguentemente la Fondazione assume la denominazione di **"FONDAZIONE RIFUGIO ANTONIO CATTÀ Ente del Terzo Settore"**, o in forma abbreviata **"FONDAZIONE RIFUGIO ANTONIO CATTÀ ETS"**, con sede a Sorso in Via Azuni n.28.

La Fondazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, lo **"Statuto"**), dal CTS e, in quanto compatibili, dal Codice Civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la **"Normativa Applicabile"**).

Articolo 2

SCOPI ED OBIETTIVI

La Fondazione è un'istituzione di diritto privato senza fini di lucro.

E' scopo della Fondazione, la promozione e la diffusione dell'istruzione e dell'educazione civile e morale dell'infanzia, la sua formazione fisica e ludica e la promozione dell'integrazione delle famiglie in un più ampio contesto socio-psico-pedagogico.

In particolare la Fondazione persegue il proprio scopo operando nell'ambito delle attività di istruzione e formazione, di beneficenza, di assistenza sociale e socio sa-

nitaria, di assistenza agli anziani, ai diversamente abili, ai minori ed altre categorie deboli e svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Inoltre la Fondazione persegue il proprio scopo operando nell'ambito delle attività di promozione della cultura e dell'arte, della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, della tutela dei diritti civili.

Nell'esercizio in via principale ed esclusiva delle attività di interesse generale di cui all'art 5 comma 1 del CTS, al fine di perseguire esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, la Fondazione si ispira ad un credo di natura religiosa

A tali fini assume tutte le iniziative e compie tutte le operazioni, strumentali e accessorie, ritenute necessarie ed in particolare può:

- instaurare rapporti di collaborazione con istituzioni pubbliche e private;
- stipulare convenzioni e contratti con istituzioni pubbliche e private;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- svolgere qualsiasi altra attività strumentale, accessoria o connessa agli scopi istituzionali;
- accogliere presso le proprie strutture soggetti in tirocinio di formazione e orientamento, nonché, nel rispetto dell'art. 17 del CTS, qualunque persona voglia prestare la propria attività gratuita sotto forma di volontariato.

Per la realizzazione di tali finalità la Fondazione si avvale delle rendite del proprio patrimonio, delle rette, di contributi ed elargizioni provenienti dallo Stato e da enti pubblici in genere, da altri enti o da privati, e dal ricavato di iniziative benefiche.

Articolo 3 OGGETTO

La Fondazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale previste dall'art. 5 del CTS:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di de-

naro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

In via secondaria e strumentale, la Fondazione può svolgere “attività diverse” rispetto alle predette attività, di cui all’art. 5 del CTS, che costituiscono il suo oggetto principale. Tali “attività diverse” devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell’art. 6, comma 1, del CTS.

Articolo 4

PATRIMONIO E MEZZI D’ESERCIZIO

Il patrimonio della Fondazione, costituito dal fondo di dotazione iniziale già appartenente all'Ente Morale Rifugio Antonio Catta, potrà essere incrementato o alimentato dai beni mobili e immobili che potranno essere acquistati o acquisiti in conseguenza di lasciti e donazioni.

Gli atti di dismissione, di vendita o di costituzione di diritti reali su tali beni, destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. La Fondazione deve procedere al contestuale reinvestimento dei proventi per l'acquisto o la realizzazione di beni più funzionali al raggiungimento delle medesime finalità o nella conservazione o valorizzazione di altri beni esistenti, o per la costituzione di un fondo di garanzia delle anticipazioni bancarie delle spese di gestione, con esclusione di qualsiasi diminuzione del valore patrimoniale da essi rappresentato, rapportato ad attualità.

La Fondazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa Applicabile, mediante:

- a) gli apporti diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio della Fondazione;
- b) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) non specificamente destinate a incremento del patrimonio della Fondazione;
- c) i redditi derivanti dal patrimonio della Fondazione;
- d) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività statutaria della Fondazione;
- e) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
- f) i proventi derivanti dal risarcimento danni diversi da quelli provocati al patrimonio della Fondazione;
- g) ogni altra entrata conseguita dalla Fondazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio.

Il patrimonio della Fondazione si incrementa:

- a) per effetto di apporti destinati a incremento del patrimonio della Fondazione;
- b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) destinate a incremento del patrimonio della Fondazione;
- c) per effetto di acquisti compiuti dalla Fondazione e destinati dal Consiglio di Amministrazione a incremento del patrimonio della Fondazione;
- d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio della Fondazione;
- e) per decisione del Consiglio di Amministrazione di destinazione a patrimonio della Fondazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie della Fondazione che sia ritenuta non necessaria per finanziare l'attività corrente della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione vigila sui decrementi che il patrimonio della

Fondazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio di Amministrazione decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio della Fondazione al finanziamento dell'attività corrente della Fondazione.

Articolo 5

RACCOLTA FONDI

La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7 del CTS.

Articolo 6

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono Organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Segretario del Consiglio;
- l'Organo di Controllo;
- il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dal Consiglio di Amministrazione)

Le cariche di Consigliere e di Presidente assunte nella Fondazione sono gratuite salvo il rimborso delle spese sostenute nell'espletamento dei loro incarichi.

Articolo 7

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto di 5 (cinque) membri, dei quali 1 (uno) di diritto, nella persona del titolare pro-tempore della parrocchia di San Pantaleo in Sorso (o di altra persona dallo stesso designata), 3 (tre) nominati dal consiglio di Amministrazione uscente, e 1 (uno) nominato dal Sindaco del Comune di Sorso.

Ove uno dei membri del Consiglio di Amministrazione cessi dalla funzione (per morte, dimissioni, rinuncia, condanna penale, assenza non giustificata a due sedute consecutive del Consiglio, o per qualunque altro motivo) si provvede alla sua sostituzione da parte dei soggetti o delle autorità che detengono il potere di nomina. Il membro subentrato al Consiglio resta in carica sino al momento in cui sarebbe ordinariamente scaduto l'incarico del consigliere che egli sostituisce.

Il Sindaco del Comune di Sorso provvederà alla nomina dei tre componenti di competenza del Consiglio di Amministrazione nel caso di oggettiva impossibilità dello stesso di procedere alle nomine di sua competenza.

Il C.d.A. resta in carica quattro anni ed i suoi membri potranno essere riconfermati. Alla scadenza dei quattro anni il C.d.A. rimane in carica sino alla nomina dei membri del nuovo C.d.A..

Il C.d.A. elegge nel proprio seno il Presidente, ed il Vice Presidente.

Il C.d.A. decade automaticamente ed è sciolto in caso di dimissioni della maggioranza dei suoi membri. Entro il termine di sei mesi dallo scioglimento il Consiglio dovrà essere ricostituito con procedura avviata a cura del Presidente uscente o, in

caso di suo impedimento, dal Vice Presidente.

Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Articolo 8

POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, in nome e per conto della Fondazione, è l'organo preposto a delineare gli indirizzi generali dell'attività della Fondazione, in ossequio allo Statuto e alla Normativa applicabile, nonché a effettuare l'amministrazione della Fondazione.

In particolare:

- a) approva entro il 31 Gennaio di ogni anno il bilancio preventivo dell'esercizio corrente, ed entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- b) delibera l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
- c) delibera gli incrementi del patrimonio;
- d) dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in altri valori mobiliari, ovvero in beni immobili;
- e) delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri Enti o persone fisiche;
- f) provvede alla nomina, e all'eventuale revoca, del Presidente, del Segretario, del Vice Presidente, dell'Organo di Controllo e, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, del Revisore Legale;
- g) provvede all'assunzione e al licenziamento dell'eventuale personale, di ineccepibile moralità, e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
- h) provvede all'istituzione ed all'ordinamento degli uffici della Fondazione;
- i) delibera i poteri ed i compiti che ritiene di conferire al Presidente in aggiunta a quelli già a lui spettanti per Statuto, ed in particolare può conferire allo stesso mandato generale per contrarre tutte le obbligazioni e assumere tutti gli impegni di spesa necessari a garantire un efficiente funzionamento della gestione corrente e ordinaria della Fondazione;
- l) delibera sulla determinazione delle rette di frequenza degli utenti;
- m) delibera eventuali regolamenti e convenzioni necessarie per la gestione dell'attività della Fondazione;
- n) delibera, con la presenza e con il voto favorevole della maggioranza di almeno i due terzi dei suoi componenti, le modifiche dello Statuto;
- o) delibera lo scioglimento della Fondazione a norma di quanto previsto dal successivo art. 16;
- p) delibera in generale su tutti gli atti di amministrazione che la legge, lo Statuto o apposite proprie deliberazioni non riservino al Presidente;
- q) delibera sulla responsabilità dei membri degli Organi della Fondazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- r) approva ogni regolamento la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività della Fondazione;
- s) delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione.
- t) istituisce il Registro dei Volontari qualora la Fondazione si avvalga dell'opera

di volontari, consentendo che tale Registro possa essere esaminato da ciascun Consigliere, dall'Organo di Controllo e da ogni volontario, i quali possono ottenerne copia.

Articolo 9

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma in seduta ordinaria due volte all'anno e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno 2 (due) dei suoi membri.

La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto contenente l'indicazione del relativo ordine del giorno, e deve essere spedita per lettera, anche tramite P.E.C., almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata; nei casi di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato per lettera, anche tramite P.E.C. da spedirsi 24 ore prima dell'ora fissata per la riunione o con altro mezzo tecnico purché documentabile.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza, oltre del Presidente, di almeno 2 (due) componenti, e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza assoluta dei presenti, a votazione palese.

Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e l'Organo di Controllo.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovranno essere trascritti, in ordine cronologico, su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il Segretario, a meno che il Segretario sia nominato tra i membri del Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
- c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
- d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

Articolo 10

POTERI DEL PRESIDENTE

Il Presidente, che viene eletto per 4 (quattro) esercizi a maggioranza di voti dal

Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione, ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti di terzi, delle autorità ed in giudizio.

Inoltre il Presidente:

- a) è l'organo propulsivo di tutta l'attività della Fondazione, al cui corretto funzionamento istituzionalmente sovrintende, ne convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- b) sottoscrive gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- c) sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- d) cura l'osservanza della legge, degli eventuali Regolamenti di cui si sia dotata la Fondazione, dello Statuto, di cui, qualora si renda necessaria, ne promuove la riforma, nonché l'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione;
- e) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio ed ai rapporti con le autorità tutorie;
- f) può contrarre tutte le obbligazioni e assumere tutti gli impegni di spesa necessari a garantire un efficiente funzionamento della gestione corrente e ordinaria della Fondazione, previa apposita deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 8, lettera i), del presente Statuto;

In caso di mancanza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Infine, qualora sussistano ipotesi di assoluta urgenza, il Presidente adotta qualunque provvedimento di competenza del Consiglio, la cui definitiva efficacia è subordinata alla ratifica del Consiglio, da compiersi nella sua prima seduta successiva all'adozione dell'atto.

Articolo 11

SEGRETARIO

Il Segretario partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio, ne verbalizza le decisioni e ne custodisce gli atti;

- a) coordina ed organizza l'ufficio preposto all'attività della Fondazione e la tenuta dei registri;
- b) coadiuva il Presidente nell'attuazione di quanto disposto dai suoi organi deliberanti;
- c) compie tutti gli atti per i quali abbia avuto delega dal Presidente o dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 12

ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 13

DESTINAZIONE DEGLI UTILI

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

In particolare gli utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione degli anni precedenti, per le spese della gestione corrente, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acqui-

sto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri membri degli organi della Fondazione, e ciò anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.

Articolo 14

ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo, di cui all'art. 30 del CTS, è formato, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina, da un Controllore Unico.

L'Organo di Controllo dura in carica per quattro esercizi e scade in coincidenza con l'adunanza del Consiglio di Amministrazione convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio di durata della sua carica.

Il membro dell'Organo di Controllo è rieleggibile.

L'Organo di Controllo:

- a) vigila sull'osservanza della Normativa Applicabile e dello Statuto;
- b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione della Fondazione;
- c) vigila sul rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
- d) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento;
- e) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS;
- f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del CTS;
- g) può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio di Amministrazione, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo partecipa di diritto alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

L'Organo di Controllo può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del CTS, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

Articolo 15

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del CTS la Fondazione ha l'obbligo di nominare un Revisore legale dei conti, e tale eventuale incarico potrà essere conferito dal Consiglio di Amministrazione all'Organo di Controllo, in aggiunta alle proprie funzioni di cui all'art.14 del presente Statuto.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione della Fondazione, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del Bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

Articolo 16

LIQUIDAZIONE ED ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza dei due terzi, può deliberare lo scioglimento della Fondazione, qualora ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi istituzionali.

In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione, il suo patrimonio è

devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore individuati tra soggetti giuridici le cui finalità assistenziali ed educative risultino motivatamente più affini agli obbiettivi della Fondazione, e che operino preferibilmente nella Città di Sorso.

Articolo 17
NORME APPLICABILI

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si applicano le norme del CTS ed, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge dettate in tema di fondazioni private riconosciute.

F.to GIUSEPPE GESUINO FARA

F.to ALBERTO PISANO Notaio

Io sottoscritto Dottor ALBERTO PISANO, Notaio in Sassari, iscritto a Ruolo nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania, certifico che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi del 5° comma dell'art. 23 del Decreto Legislativo 07/03/2005 n.82, che si trasmette ad uso del Registro unico Nazionale del Terzo Settore

Esente da imposte di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5 del D.lgs. 117/2017.

Registrato a Sassari in data 21 maggio 2026 al n.4979